ALLEGATO TBT-4 - PRODOTTI BIOLOGICI

Articolo 1 - Obiettivo e ambito di applicazione

1. L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni e le procedure volte a promuovere gli scambi di prodotti biologici conformemente ai principi di non discriminazione e reciprocità, per mezzo del riconoscimento, a opera delle parti, dell'equivalenza delle rispettive disposizioni legislative.

2. Il presente allegato si applica ai prodotti biologici figuranti nelle appendici A e B che sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D. Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare le appendici A, B, C e D.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

"autorità competente": l'agenzia ufficiale che ha giurisdizione sulle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D e che è responsabile dell'attuazione del presente allegato;

"autorità di controllo": l'autorità alla quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per le ispezioni e le certificazioni nel settore della produzione biologica a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D;

"organo di controllo": l'ente riconosciuto dall'autorità competente per eseguire ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D;

"equivalenza": la capacità di disposizioni legislative, disposizioni regolamentari e prescrizioni diverse, nonché di sistemi di ispezione e certificazione diversi, di conseguire gli stessi obiettivi.

Articolo 3 - Riconoscimento dell'equivalenza

1. Per quanto riguarda i prodotti figuranti nell'appendice A, l'Unione riconosce le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito di cui all'appendice C come equivalenti alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione di cui all'appendice D.

2. Per quanto riguarda i prodotti figuranti nell'appendice B, il Regno Unito riconosce le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione di cui all'appendice D come equivalenti alle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito di cui all'appendice C.

3. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022, ciascuna parte riesamina il riconoscimento dell'equivalenza di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2023. Se, in esito al riesame, una parte non conferma l'equivalenza, il riconoscimento dell'equivalenza è sospeso.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, in caso di modifica, revoca o sostituzione delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D, le nuove norme sono considerate equivalenti alle norme dell'altra parte salvo obiezione di una parte secondo la procedura di cui ai paragrafi 5 e 6.

5. Se, dopo aver ricevuto ulteriori informazioni dall'altra parte alla quale le ha richieste, una parte ritiene che le disposizioni legislative o regolamentari o le procedure o prassi amministrative dell'altra parte non soddisfino più le prescrizioni in materia di equivalenza, detta parte presenta all'altra parte una richiesta motivata di modifica delle disposizioni legislative o regolamentari o delle procedure o prassi amministrative in questione, e concede all'altra parte un periodo adeguato, non inferiore a tre mesi, per garantire l'equivalenza.

6. Se, allo scadere del periodo di cui al paragrafo 5, la parte interessata ritiene ancora che le prescrizioni in materia di equivalenza non siano soddisfatte, essa può decidere di sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D per quanto riguarda i prodotti biologici pertinenti figuranti nell'appendice A o B.

7. La decisione di sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D per quanto riguarda i prodotti biologici pertinenti che figurano nell'appendice A o B può anche essere adottata, dopo la scadenza di un periodo di preavviso di tre mesi, se una parte ha omesso di fornire le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6 o non concorda su una revisione tra pari ai sensi dell'articolo 7.

8. Se il riconoscimento dell'equivalenza è sospeso a norma del presente articolo, su richiesta di una parte le parti discutono la questione in sede di gruppo di lavoro per i prodotti biologici e si adoperano al massimo per valutare possibili misure che consentirebbero di ripristinare il riconoscimento dell'equivalenza.

9. Per quanto riguarda i prodotti che non figurano nell'appendice A o B, l'equivalenza è discussa dal gruppo di lavoro per i prodotti biologici su richiesta di una parte.

Articolo 4 - Importazione e immissione sul mercato

1. L'Unione accetta l'importazione nel suo territorio dei prodotti figuranti nell'appendice A e la loro immissione sul mercato come prodotti biologici, purché tali prodotti siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito di cui all'appendice C e siano corredati di un certificato di ispezione rilasciato da un organo di controllo riconosciuto dal Regno Unito e indicato all'Unione ai sensi del paragrafo 3.

2. Il Regno Unito accetta l'importazione nel suo territorio dei prodotti figuranti nell'appendice B e la loro immissione sul mercato come prodotti biologici, purché tali prodotti siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione di cui all'appendice D e siano corredati di un certificato di ispezione rilasciato da un organo di controllo riconosciuto dall'Unione e indicato al Regno Unito ai sensi del paragrafo 3.

3. Ciascuna parte riconosce le autorità di controllo o gli organi di controllo indicati dall'altra parte come responsabili dello svolgimento dei controlli pertinenti per quanto riguarda i prodotti biologici oggetto del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 3 e del rilascio del certificato di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ai fini dell'importazione e dell'immissione sul mercato di tali prodotti nel territorio dell'altra parte.

4. La parte importatrice, in collaborazione con l'altra parte, assegna numeri di codice a ogni autorità di controllo od organo di controllo pertinente indicato dall'altra parte.

Articolo 5 - Etichettatura

1. I prodotti importati nel territorio di una parte ai sensi del presente allegato soddisfano le prescrizioni di etichettatura stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice di cui alle appendici C e D. Tali prodotti possono recare il logo biologico dell'Unione, qualsiasi logo biologico del Regno Unito o entrambi i loghi, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, purché siano conformi alle prescrizioni di etichettatura per il rispettivo logo o per entrambi i loghi.

2. Le parti si impegnano a evitare abusi dei termini riferiti alla produzione biologica in relazione ai prodotti biologici che sono oggetto del riconoscimento dell'equivalenza ai sensi del presente allegato.

3. Le parti si impegnano a proteggere il logo biologico dell'Unione e qualsiasi logo biologico del Regno Unito stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti avverso abusi o imitazioni. Le parti provvedono affinché il logo biologico dell'Unione e qualsiasi logo biologico del Regno Unito siano usati solo per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di prodotti biologici conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui alle appendici C e D.

Articolo 6 - Scambio di informazioni

1. Le parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente allegato. In particolare, entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ciascuna parte invia all'altra:

a) una relazione che contiene informazioni in merito ai tipi e ai quantitativi di prodotti biologici esportati a norma del presente allegato, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente;

b) una relazione sulle attività di controllo e sorveglianza svolte dalle proprie autorità competenti, sui risultati ottenuti e sulle misure correttive adottate, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente; e

c) i dettagli delle irregolarità rilevate e delle infrazioni delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D, a seconda dei casi.

2. Ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte circa:

a) gli aggiornamenti dell'elenco delle proprie autorità competenti, autorità di controllo e organi di controllo, compresi i recapiti (in particolare l'indirizzo e l'indirizzo Internet);

b) le modifiche o le abrogazioni cui intende procedere con riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari di cui all'appendice C o D, le proposte di nuove disposizioni legislative o regolamentari o le pertinenti modifiche proposte delle procedure e delle prassi amministrative connesse ai prodotti biologici oggetto del presente allegato; e

c) le modifiche o le abrogazioni adottate con riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari di cui all'appendice C o D, le nuove disposizioni legislative o le

pertinenti modifiche delle procedure e delle prassi amministrative connesse ai prodotti biologici oggetto del presente allegato.

Articolo 7 - Revisioni tra pari

1. A seguito di un preavviso di almeno sei mesi, ciascuna parte autorizza i funzionari o gli esperti designati dall'altra parte a effettuare revisioni tra pari sul suo territorio per accertare che le autorità di controllo e gli organi di controllo pertinenti espletino i controlli necessari a dare attuazione al presente allegato.

2. Ciascuna parte collabora con l'altra parte e la assiste, nella misura consentita dalle leggi applicabili, nello svolgimento delle revisioni tra pari di cui al paragrafo 1, che possono comprendere visite agli uffici delle autorità di controllo e degli organi di controllo pertinenti, agli impianti di lavorazione e agli operatori certificati.

Articolo 8 - Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici assiste il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi nel controllare e riesaminare l'attuazione e nel garantire il corretto funzionamento del presente allegato.

2. Le funzioni del gruppo di lavoro per i prodotti biologici sono le seguenti:

a) discutere questioni attinenti al presente allegato su richiesta di una parte, compresa l'eventuale necessità di modifiche del presente allegato o delle sue appendici;

b) agevolare la cooperazione in materia di disposizioni legislative e regolamentari, norme e procedure riguardanti i prodotti biologici oggetto del presente allegato, comprese le discussioni su qualsiasi aspetto tecnico o regolamentare inerente alle regole e ai sistemi di controllo; e

c) condurre discussioni tecniche ai sensi dell'articolo TBT.10 [Discussioni tecniche] del presente accordo riguardo a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato.

APPENDICE A

PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DAL REGNO UNITO PER I QUALI L'UNIONE RICONOSCE L'EQUIVALENZA

Descrizione	**Osservazioni**
Prodotti vegetali non trasformati	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	Compreso il miele
Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	
Sementi e materiale di moltiplicazione	

I prodotti biologici figuranti nella presente appendice sono prodotti agricoli o prodotti dell'acquacoltura non trasformati ottenuti nel Regno Unito o prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nel Regno Unito con ingredienti coltivati nel Regno Unito o che sono stati importati nel Regno Unito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito.

APPENDICE B

PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DALL'UNIONE PER I QUALI IL REGNO UNITO RICONOSCE L'EQUIVALENZA

Descrizione	**Osservazioni**
Prodotti vegetali non trasformati	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	Compreso il miele
Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	
Sementi e materiale di moltiplicazione	

I prodotti biologici figuranti nella presente appendice sono prodotti agricoli o prodotti dell'acquacoltura non trasformati ottenuti nell'Unione o prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nell'Unione con ingredienti coltivati nell'Unione o che sono stati importati nell'Unione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione.

APPENDICE C

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PRODOTTI BIOLOGICI APPLICABILI NEL REGNO UNITO[110]

Le disposizioni legislative e regolamentari seguenti sono applicabili nel Regno Unito:

1. REGOLAMENTO (CE) n. 834/2007 mantenuto;
2. REGOLAMENTO (CE) n. 889/2008 mantenuto;
3. REGOLAMENTO (CE) n. 1235/2008 mantenuto;
4. regolamenti del 2009 sui prodotti biologici.

[110] I riferimenti nel presente elenco al diritto dell'Unione mantenuto sono considerati riferimenti a tale normativa come modificata dal Regno Unito per l'applicazione al Regno Unito.

APPENDICE D

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PRODOTTI BIOLOGICI APPLICABILI NELL'UNIONE

Le disposizioni legislative e regolamentari seguenti sono applicabili nell'Unione:

1. regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91[111];
2. regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli[112];
3. regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi[113].

[111] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
[112] GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
[113] GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.